

DELIBERAZIONE 18 MARZO 2025

98/2025/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2023

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1332^a riunione del 18 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificato e integrato (RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato (RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", come successivamente modificato e integrato (RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2023, 409/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 409/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 87/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 87/2025/R/GAS);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell'Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio, nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre – 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rettifica completa di tutti i suoi elementi;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accolte per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 (mille) euro;
- con la determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'esame delle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile da parte delle imprese o enti locali concedenti proprietari di infrastrutture di rete, sono state valutate idonee le istanze relative alle località tariffarie e alle decorrenze riportate nella successiva TABELLA A:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'	DECORRENZA
389	GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA	2998 CAMANDONA	ANNO TARIFFE 2023
5509	NOTARESCO GAS SRL	5095 NOTARESCO	ANNO TARIFFE 2019
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	9846 RUSSI	ANNO TARIFFE 2022

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate entro il 15 febbraio 2024, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributrici, che presentano vantaggi per i clienti finali, riportate nella successiva TABELLA B:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
63	MOLISE GESTIONI SRL
301	V-RETI SPA
380	EROGASMET SPA
486	MEDEA SPA
1247	UNARETI SPA
1821	METANPROGETTI SRL
22668	2i RETE GAS SPA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA
25988	AMAG RETI GAS SPA

- istanza di rettifica di dati fisici relativi all'attività di misura presentata dall'impresa distributtrice 932-UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA, con riferimento all'anno dati 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 87/2025/R/GAS, l'Autorità ha dato esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 e 1450/2024 in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, avviato con la deliberazione 231/2024/R/GAS;

- ai fini di cui al precedente punto, l’Autorità ha proceduto – tra l’altro - alla rideterminazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione riconosciuti per gli anni dal 2020 al 2025, nonché dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) da applicare ai fini degli aggiornamenti tariffari delle suddette componenti per gli anni successivi al 2020;
- ai sensi del comma 3.2 della medesima deliberazione 87/2025/R/GAS, è stata rinviata a successivo provvedimento la rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas, per gli anni dal 2020 al 2023.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento all’esame delle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile accogliere, con il presente provvedimento, le istanze presentate dalle imprese distributrici riportate nella TABELLA A del presente provvedimento, con riferimento alle località e alle decorrenze riportate nella medesima TABELLA A;
- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 febbraio 2024, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della RTDG, accettare con decorrenza retroattiva le richieste di rettifica di dati economici che presentano vantaggi per i clienti finali presentate dalle imprese distributrici di gas naturale riportate nella TABELLA B del presente provvedimento;
 - in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore, accettare le istanze di rettifica presentate dall’impresa distributtrice 932-UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA, con riferimento all’anno dati 2022.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- ai fini della rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione per gli anni 2020-2023, tener conto della rideterminazione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi riconosciuti per il periodo di regolazione 2020-2025, approvati con la deliberazione 87/2025/R/GAS.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- in relazione alle rettifiche richieste dalle imprese e alle rideterminazioni accolte con il presente provvedimento, nei termini sopra precisati, applicare l’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, prevedendo che, a tale fine, non rilevi la variazione dei ricavi ammessi conseguente alla

rideterminazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione, oggetto della deliberazione 87/2025/R/GAS

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2010 al 2023

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2010 al 2023, come riportati rispettivamente nelle Tabelle da 1 a 16, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 17, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini